

**ANGELA MARIA
FASANO**

CN = ANGELA MARIA
FASANO
C = IT

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO

DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Si rende noto che con Decreto Presidenziale n. 162/2025 reg. prov. Pres. del 07.08.20254 n.r.g. 1122/2025 la sez. seconda del Tar Emilia-Romagna sede di Bologna, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati alle *"procedure di aggiornamento della graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente relativa al biennio 2024-25, 2025-26 per le relative classi di concorso ADSS"*.

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

- a) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:**

Tar Emilia-Romagna-Bologna-Sezione Seconda; RGD 1122/2025;

- b) **Nominativo del ricorrente e Amministrazioni intimite:**

sig.ra CLAUDIA ANGELONE, nata il [REDACTED] ad [REDACTED], avente codice fiscale

[REDACTED] e residente in [REDACTED],

rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNLM77E50G273O – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G273O – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via XX Settembre n. 69, Palermo. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - MIM in persona del Ministro *pro tempore*.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO VII USP FORLI' CESENA E RIMINI in persona del suo Dirigente *pro tempore*.

tutte rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso cui, *ex lege*, sono domiciliate.

c) E NEI CONFRONTI DI

VALENTINA EBERLE nata a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] in [REDACTED].

c) estremi del provvedimento impugnato e sunto dei motivi di ricorso:

- Ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento n. 0002922, recante la data del 11/07/2025, reso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena e Rimini, nella parte in cui ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente relativa al biennio 2024-25, 2025-26 dei candidati di seguito elencati e per le relative classi di concorso ADSS.
- Degli elenchi esclusioni 2025/2026 di Forlì - Cesena, per la CDC del ricorrente.
- Della comunicazione di risoluzione bonaria recante la data del 18/07/2025.
- Di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE

L'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente e educativo della Provincia di Forlì - Cesena, in applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza del ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, n. 88 ed elenchi dei docenti della scuola secondaria per l'attribuzione di contratti di supplenza avendo conseguito il titolo estero entro il 30 giugno 2025.

In esecuzione del Decreto Presidenziale n. 162/2025 reg. prov. Pres. del 07.08.20254 n.r.g. 1122/2025 la sez. seconda del Tar Emilia-Romagna sede di Bologna, con cui è

stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati alle "procedure di aggiornamento della graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente relativa al biennio 2024-25, 2025-26 per le relative classi di concorso ADSS" si riporta il testo integrale del ricorso.

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA –

SEDE DI BOLOGNA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE da rendersi anche inaudita altera parte ex ARTICOLO

56 CPA

e con ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: **CLAUDIA ANGELONE**, nata il [REDACTED] ad [REDACTED] avente codice fiscale

[REDACTED] e residente in [REDACTED],

rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNMLM77E50G273O – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G273O – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via XX Settembre n. 69, Palermo. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - MIM in persona del Ministro pro tempore.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO VII USP FORLÌ CESENA E RIMINI in persona del suo Dirigente pro tempore.

tutte rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso cui, ex lege, sono domiciliate.

E NEI CONFRONTI DI

VALENTINA EBERLE nata a [REDACTED] il [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DA ASSUMERSI

ANCHE CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 56 CPA

- Del provvedimento (**All. 1**) n. 0002922, recante la data del 11/07/2025, reso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena e Rimini, nella parte in cui ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente relativa al biennio 2024-25, 2025-26 dei candidati di seguito elencati e per le relative classi di concorso ADSS.
- Degli elenchi esclusioni 2025/2026 di Forlì - Cesena, per la CDC del ricorrente.
- Della comunicazione di risoluzione bonaria (**All. 2**), recante la data del 18/07/2025.
- Di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE

L'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente e educativo della Provincia di Forlì - Cesena, in applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza del ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, n. 88 ed elenchi dei docenti della scuola secondaria per l'attribuzione di contratti di supplenza **avendo conseguito il titolo estero entro il 30 giugno 2025.**

FATTO

- In data 3 febbraio 2025 la ricorrente ha conseguito il titolo estero su sostegno per la CDC ADSS (**All.3**).

La ricorrente, poi, in data 25 aprile 2025 (**All. 4**), ha inoltrato l'istanza per gli elenchi aggiuntivi per le GPS per le supplenze del personale docente.

Conseguentemente, in data 28 maggio 2025, la docente ha trasmesso la domanda di riconoscimento del titolo estero (**All. 5**).

È poi accaduto che in modo del tutto incomprensibile, che in data 17 luglio 2025 la ricorrente apprendeva definitivamente la propria esclusione dagli elenchi aggiuntivi per il tramite dei provvedimenti impugnati.

Tale esclusione, è bene a tal uopo rilevare, si fonda su un GRAVE errore interpretativo reso dalle parti oggi resistenti che non hanno mai riscontrato le richieste esternate in autotutela dalla ricorrente, determinando, a causa di questo immotivato silenzio, un grave danno curriculare (istanze di rettifica allegate ai nn. 6 e 7 della presente produzione documentale).

Da dove è sorto l'errore dell'Ufficio Scolastico? Da un'a errata, se non correttamente visionata, istanza formulata dalla ricorrente.

Invero, In data 25 giugno 2025, (**All. 8**) la ricorrente ha provveduto tramite il portale Istanze Online ad inoltrare la seguente domanda: "Graduatorie Provinciali di Supplenza - Inoltro Istanza scioglimento riserva per conseguimento titolo di abilitazione/specializzazione/specializzazione metodo differenziato - O.M. 88 del 16 maggio 2024.

Tale istanza, in realtà, come agevolmente desumibile dal suo oggetto, era UNICAMENTE riferita allo scioglimento della riserva, in quanto il titolo estero era stato correttamente conseguito entro la data del 30 giugno 2025!

Alla presente PEC, proprio per agevolare il lavoro dell'USP, era stata allegata copia della domanda riconoscimento titolo di formazione professionale e copia del documento di riconoscimento della ricorrente. Inoltre, la ricorrente manifestava la propria disponibilità nel collaborare qualora aveste avuto la necessità di ulteriori documenti o chiarimenti.

Infatti, la ricorrente così evidenziava l'errore: "Si precisa che la mia richiesta non è da confondere con lo scioglimento della riserva del riconoscimento del titolo estero (non è il mio caso). In quanto il mio titolo estero ad oggi risulta nello stato di "in attesa di riconoscimento". **Pertanto, chiedo cortesemente l'inserimento immediato ed il reintegro della mia posizione nelle GPS Elenchi Aggiuntivi a.s. 2025/26 con riserva, così come previsto da normativa vigente entro ed non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente missiva.** In mancanza di quest'ultimo, venendo meno la risoluzione bonaria, mi riservo di agire presso le sedi competenti per tutelare i miei interessi. Sicuramente sarà stato da parte vostra un errore involontario e comprensibile dalla forte mole di lavoro che avete in questo periodo"

Pur tuttavia, l'Ufficio scolastico resistente non ha mai riscontrato le missive di cui agli allegati 6 e 7 determinando una interpretazione errata, fondata su un mero e banale errore che, dal suo canto, **ha determinato un gravissimo danno alla ricorrente come motivato in seguito nell'istanza cautelare.**

Gli atti impugnati, allora, sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dei loro effetti ex articolo 56 o ex articolo 55 del CPA per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE N. 26 DEL 19 FEBBRAIO 2025 - CONTRASTO CON L'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 106/2021 - ECCESSO DI POTERE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CANDIDATI INSERITI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

La ricorrente possiede tutti i requisiti per essere inserita negli elenchi aggiuntivi avendo conseguito il titolo estero, entro la data del 30 giugno 2025. Il resistente, ergo, ha disposto l'esclusione in grave violazione di legge.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base del consolidato orientamento espresso dal Tar Lazio e dal CDS in cause analoghe.

Sulla base del citato orientamento, invero, il Collegio ritiene fondate le censure relative all'erronea interpretazione del quadro normativo applicabile agli elenchi aggiuntivi, evidenziando che la questione è stata già affrontata dal TAR e dal Giudice d'Appello amministrativo in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dai ricorrenti in molteplici sentenze, ivi citate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le cui motivazioni, in quanto condivise, sono da ritenersi parte integrante della presente domanda processuale (cfr., ex multis, Cons. Stato, 27 dicembre 2023, n. 11244; T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 15 gennaio 2025, n. 637 e 4 giugno 2024, 11410, T.A.R. Lazio, sez. IV Ter, 23 luglio 2024 n. 15022).

In particolare, si invoca per tutte la sentenza resa dal Tar Lazio, in seguito alla camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025, pubblicata in data 25 luglio 2025, n. N. 14798/2025.

Ciò precisato si osserva in questa sede che:

Per inserire titoli esteri nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia, in attesa di riconoscimento, è necessario presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi entro il 29 aprile 2025 (come ha correttamente eseguito la ricorrente). Il titolo deve essere valido nel paese di origine, e l'inserimento sarà con riserva. Se il titolo viene riconosciuto entro il 30 giugno 2025, la riserva verrà sciolta e il titolo sarà considerato valido ai fini della graduatoria.

Questo è quanto stabilito dalla norma.

In particolare, in base al dm n. 26 del 19 febbraio 2025 possono iscriversi con riserva gli aspiranti che alla data del 19 aprile 2025 non hanno ancora conseguito il titolo con il quale richiedono l'inserimento in fascia aggiuntiva GPS (il caso del ricorrente).

Qualora lo conseguano entro il 30 giugno 2025, potranno sciogliere la riserva attraverso la procedura apposita che il Ministero metterà a disposizione.

Ed infatti, a mente dell'articolo 2, comma 1 del DM citato: "Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente,

rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025”.

Il ricorrente, ha conseguito nel mese di febbraio 2025 , ovvero entro il 30 giugno 2025, così come previsto dalla norma ed ha presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi in data 25 aprile 2025. Nulla di errato, quindi, nella pretesa da ella azionata in sede di domanda, essendo in linea con quanto dettato dalla norma scolastica.

La lettura offerta dalle parti resistenti, allora, è errata ed illegittima, oltre che foriera di gravi disparità di trattamento.

Il decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025 è il riferimento ufficiale. Stabilisce che può iscriversi agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS anche chi consegue l’abilitazione (in Italia o all’estero) entro il 30 giugno 2025.

Anche chi sta concludendo il percorso può inserirsi in GPS con riserva, purché il titolo venga conseguito entro il 30 giugno 2025. La documentazione dovrà essere poi caricata nel sistema tra il 16 giugno e il 3 luglio.

Tale articolo del bando (articolo 2 della Lex specialis, ovvero del DM citato) fa riferimento esclusivamente a coloro che non hanno ancora conseguito il TFA quindi sprovvisti ovviamente di tutta la documentazione necessaria.

Coloro quindi che conseguiranno il TFA entro il 30 giugno, la normativa appare chiara nel concedere la possibilità di inserimento nelle GPS anche per coloro che sono in corso di conseguimento all’estero.

Ergo, per normativa e logica giuridica gli specializzandi all’estero dovranno al momento dello scioglimento della riserva presentare tutta la documentazione necessaria nella seconda finestra temporale dal 16 giugno al 2 luglio .

2. Va altresì condiviso il principio secondo il quale, il provvedimento impugnato andrebbe disapplicato in parte qua perché in contrasto con l’art. 59, comma 4, lett. a), del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, in base al quale possono iscriversi negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (TAR LAZIO N. 14798/2025 REG.PROV.COLL. N. 11359/2021 REG.RIC.

Ma vi è di più e molto!

Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le

supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.

Pertanto, come affermato dal Tar Lazio (v. tra le tante Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 5382/2022) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.

Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, ne deriva che il ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, doveva essere incluso, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.

2.OMESSA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La docente con gli allegati 6 e 7 aveva fatto presente del GRAVE ERRORE E DELLA DISATTENZIONE APPLICATA. Ma gli atti di cui ai precisati allegati non sono MAI stati riscontrati dall’USP resistente.

Il Ministero, quindi, per il tramite dei propri uffici scolastici periferici, ha agito eludendo i più basilari strumenti posti a garanzia del cittadino e dell’azione amministrativa. La PA procedente nonostante gli atti trasmessi dalla ricorrente, ha deciso di non rettificare, in assenza di motivazione e di istruttoria, la posizione di diritto della ricorrente. La parte resistente non ha mai reso una motivazione chiara e completa per la decisione presa, in relazione all’eliminazione del provvedimento di omesso inserimento. Occorreva rigorosamente verificare il “**ragionevole temperamento degli interessi di cui era portatrice la ricorrente**” e che per merito ha partecipato ad una procedura concorsuale e che ha una aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione, e coloro che hanno un interesse di segno opposto a far rispettare altre regole che pure caratterizzano la materia”. Detta “ponderazione

comparativa di interessi in gioco doveva essere effettuata dalla pubblica amministrazione, perché, una volta consumatasi la discrezionalità del legislatore, rimane pur sempre un ambito in cui la riserva di amministrazione deve poter operare nel rispetto degli interessi avanzati dalla ricorrente.

Le circostanze dedotte palesano una violazione del principio meritocratico. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente è stata sopravanzata da soggetti con titoli e servizi anche minori per il solo fatto di aver reciso, in modo assolutamente discrezionale, il titolo di accesso.

in esame, determini per parte ricorrente un inevitabile danno professionale.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – PREGIUDIZIO PER IL BUON ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/90.

È chiaro che in tanto gli atti impugnati, donde, recherebbero un vulnus al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso (art. 97 Cost.) quale ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego e di strumento atto a selezionare i più capaci e meritevoli.

Le GPS sono graduatorie concorsuali.

Non solo: è ravvisabile un dovere di motivazione nei confronti della scelta per una o l’altra delle suddette alternative.

Invero, è dirimente osservare che nei provvedimenti in discussione è assente una sia pur minima ponderazione ed esplicitazione della scelta effettuata nonché delle ragioni che potessero eventualmente giustificarla anche alla luce dei rafforzati oneri motivazionali imposti.

4. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – APPLICAZIONE DI CRITERI DIFFERENTI TRA UFFICI SCOLASTICI REGIONALI – INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO DIFFERENTE - VIOLAZIONE ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE.

La valutazione dei titoli non è avvenuta in modo omogeneo nel resto d’Italia. Criteri di valutazione differenti sono stati utilizzati da diversi USP in modo differente.

Ciò non permetteva agli USP di adottare criteri di valutazione differenti, ma di uniformarsi al fine di arginare il rischio di una applicazione discordante dei criteri, atta a determinare disparità di trattamento tra concorrenti.

Tale disparità, non essendo evidentemente fondata su alcuna ragionevole e/o condivisibile motivazione, configura una certa violazione dell’articolo 3 della Costituzione, tanto sotto il profilo

dell'uguaglianza c.d. formale che, in maniera ancor più pregnante, di quello dell'uguaglianza sostanziale. Soggetti dotati di medesimi requisiti e capacità risultano, per l'effetto delle norme di cui trattasi, sottoposti ad un diverso trattamento che ha gravi ricadute negative nei confronti di taluni di essi.

Sulla scorta di tale ultima circostanza emerge, altresì, l'irrimediabile scontro sussistente tra il quadro normativo in disamina e i principi proclamati dall'articolo 51 della Costituzione che, com'è noto, declinano il concetto di eguaglianza proprio avuto riguardo all'accesso ai pubblici impieghi. Il fatto di negare normativamente un vantaggio come quello in essere senza una chiara giustificazione risulta ancor più grave, infatti, se l'ambito di applicabilità è quello dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

I succitati concetti di uguaglianza e pari opportunità per l'accesso all'impiego risultano disattesi.

Nel caso in parola risulta violato, inoltre, l'affidamento dei docenti nell'operato dell'Amministrazione nonché il principio della certezza dei rapporti giuridici instaurati che impone all'Amministrazione l'attenta salvaguardia delle situazioni consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l'appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario. A tal proposito, il TAR Lazio, con la sentenza 16 maggio 2012, n. 4455, ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

A risultare violato, dunque, oltre al principio del legittimo affidamento sono anche i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455). Non vi è chi non veda come la situazione verificatasi rompa completamente gli equilibri e le aspettative della ricorrente a causa della valutazione del titolo ingenerando anche un sentimento di profonda ingiustizia.

ISTANZA CAUTELARE E ISTANZA DI MISURA CAUTELARE PRESIDENZIALE

ANCHE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

La situazione descritta rende altresì necessario un intervento immediato dell'Ill.mo Presidente ancora prima della camera di consiglio che sarà fissata per la discussione dell'istanza cautelare che precede. Difatti, la prima camera di consiglio utile per la discussione della suddetta istanza si terrà

inevitabilmente non prima della fine di luglio 2025.

Il Tar Lazio con Decreti Cautelari monocratici che si allegano ha tutelato la medesima posizione di interesse legittimo (Allegati 8 n. 2 decreti monocratici Presidenziali).

La situazione descritta rende altresì necessario un intervento immediato dell'Ill.mo Presidente ancora prima della camera di consiglio che sarà fissata per la discussione dell'istanza cautelare che precede e che sarà, sicuramente, trattata dopo il 30 luglio 2025.

La ricorrente entro il 30 luglio 2025 (all. 9) deve indicare le 150 preferenze su scuola in GPS ed, a causa del provvedimento di rigetto per le CDC di interesse, non potrà esprimere queste preferenze, con danno grave e irreparabile, atteso che l'omessa indicazione determinerà l'impossibilità di essere destinataria di contratto a termine al 1 settembre 2025. (All. 9).

Si rende necessario, pertanto, evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe il ricorrente in relazione ai termini e alle tempistiche ormai definitive emergenti relative alla imminente risoluzione del suo contratto a tempo determinato.

In questi giorni, inoltre, la ricorrente sarà impegnata con l'indicazione delle cd 150 preferenze (All. 9 scolastiche per la corretta composizione delle GPS.

Per le Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026: la domanda per esprimere le max 150 preferenze (scuole, comuni, distretti, provincia) è presente su Istanze online fino al 30 luglio ore 14.00, 2025.

Il provvedimento di rigetto, inevitabilmente, determinerà il depennamento dalle GPS e l'impossibilità di procedere alla indicazione delle scuole per l'attribuzione, entro il 30 luglio 2025 del contratto a termine.

Il ricorrente, pertanto, rischia di non essere destinatario di alcun contratto.

Il pericolo nel ritardo, ergo, è documentato.

Il pregiudizio subito da parte ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Ne deriva che dall'accoglimento della misura cautelare non vi sarebbe alcun nocumento per la P.A. mentre, invece, eviterebbe un danno grave ed irreparabile per parte ricorrente.

Si rende necessario, pertanto, evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe la ricorrente in relazione ai termini e alle tempistiche ormai definitive emergenti relative alla imminente assunzione dalla quale oggi la stessa sarebbe tagliata fuori.

Si tratta di un pregiudizio curriculare e professionale, grave e irreparabile, altrimenti non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

La perdita di professionalità non sarebbe in alcun modo più recuperabile in futuro, si ritiene, pertanto, fondata la richiesta domanda cautelare.

Invero, deve ritenersi sussistente il lamentato periculum, in tutti i casi in cui, all'interruzione possa verosimilmente conseguire o un obiettivo pregiudizio alle possibilità di rinvenire altra occupazione lavorativa confacente alla propria professionalità al di fuori di tale ambito (nei termini della perdita di chances), ovvero una perdita di quel bagaglio di conoscenze indispensabile per un futuro corretto svolgimento della prestazione lavorativa nel caso di ottenimento della tutela richiesta all'esito del giudizio di merito.

L'attesa della sentenza di merito in primo grado determinerebbe un pregiudizio irreparabile con il rischio concreto di perdere la possibilità di lavorare per tutto l'anno non avendo più disponibilità di incarichi da assumere. Quanto al fumus boni iuris ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente. La situazione descritta rende altresì necessario un intervento immediato dell'Ill.mo Presidente ancora prima della camera di consiglio che sarà fissata per la discussione dell'istanza cautelare che precede e che sarà, sicuramente, trattata dopo il 30 luglio 2025.

La parte ricorrente entro il 30 luglio 2025 (all. 9) deve indicare le 150 preferenze su scuola in GPS ed, a causa del provvedimento di rigetto per le CDC di interesse, non potrà esprimere queste preferenze, con danno grave e irreparabile, atteso che l'omessa indicazione determinerà l'impossibilità di essere destinataria di contratto a termine al 1 settembre 2025. (All. 7).

Il Tar Lazio con Decreti Cautelari monocratici del 23.07.2025 ha tutelato la medesima posizione di interesse legittimo (Allegati 10 n. 2 decreti monocratici Presidenziali).

Si rende necessario, pertanto, evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe il ricorrente in relazione ai termini e alle tempistiche ormai definitive emergenti relative alla imminente risoluzione del suo contratto a tempo determinato.

Per le Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026: la domanda per esprimere le max 150 preferenze (scuole, comuni, distretti, provincia) è presente su Istanze online fino al 30 luglio ore 14.00, 2025.

Il provvedimento di rigetto, inevitabilmente, determinerà il depennamento dalle GPS e l'impossibilità

di procedere alla indicazione delle scuole per l'attribuzione, entro il 30 luglio 2025 del contratto a termine.

Il pericolo nel ritardo, ergo, è documentato

Il pregiudizio subito da parte ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Ne deriva che dall'accoglimento della misura cautelare non vi sarebbe alcun nocumento per la P.A. mentre, invece, eviterebbe un danno grave ed irreparabile per parte ricorrente.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. periculum in mora) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA –
SEDE DI BOLOGNA***

-in via istruttoria, ex articolo 41 del CPA, ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

*- - alla luce dei già indicati motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, **previa emanazione di un provvedimento cautelare monocratico 56 cod. proc. amministrativo che miri a salvaguardare la posizione del ricorrente mediante inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della provincia di Forlì – Cesena ed il contestuale diritto alla scelta informatizzata delle 150 preferenze scolastiche come da allegato 9.***

- In via cautelare collegiale: sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, tra cui l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi per la Provincia di Forlì Cesena e la conseguente l'ammissione con riserva alla procedura informatizzata di cui all'allegato 7.

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
- Salvo ogni altro diritto

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti – candidati concorso docenti per la CDC della ricorrente A046 - si formula istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4 e 49, comma 3 cpa, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche per il tramite dei siti web delle sue amministrazioni scolastiche periferiche, USR Veneto. Come chiarito da codesto Ecc.mo TAR, infatti, il combinato disposto degli artt. 52, comma 2 c.p.a. e 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3 cpc, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Palermo, addì 04 agosto 2025

avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano

- DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il presente procedimento investe questione afferente al pubblico impiego, essendo il ricorrente contrattualizzato con la PA scolastica resistente.

In tal senso, il contributo unificato è stato versato nella misura di 650,00 euro.

Palermo, addì 16 agosto 2025

avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano "

Si chiede, pertanto, all'Ufficio Scolastico per la regione Emilia-Romagna che il presente avviso unitamente al ricorso e al Decreto presidenziale n. 162/2025 sia pubblicato sul sito entro cinque giorni dalla richiesta, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto.

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Emilia-Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Emilia-Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

Palermo, 08.08.2025

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano